



Comune di Rapallo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con Delibera C. C. n. 21 dell'8/4/2014
Modificato con Delibera C. C. n. 27 del 6/5/2014

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)	4
ART. 2 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE (IUC)	4
ART. 3 DICHIARAZIONI	4
ART. 4 MODALITÀ DI VERSAMENTO	5
ART. 5 SCADENZE DI PAGAMENTO	5
ART. 6 ACCERTAMENTO	6
ART. 7 IMPORTI MINIMI	6
ART. 8 MISURA DEGLI INTERESSI	6
ART. 9 RIMBORSI	6
ART. 10 CONTENZIOSO	6
ART. 11 RISCOSSIONE COATTIVA	6
ART. 12 STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO	7
ART. 13 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	7
CAPITOLO II DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	8
ART. 14 OGGETTO	8
ART. 15 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E SOGGETTI PASSIVI	8
ART. 16 ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE	8
ART. 17 EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE	9
ART. 18 AGEVOLAZIONI	9
ART. 19 ESENZIONI	9
ART. 20 RIDUZIONI	10
ART. 21 AREE FABBRICABILI	11
ART. 22 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI	12
ART. 23 FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA	12
ART. 24 VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE	12
CAPITOLO III DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI	13
ART. 25 OGGETTO	13
ART. 26 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E SOGGETTI PASSIVI	13
ART. 27 LOCALI E AREE TASSABILI	13
ART. 28 ESCLUSIONI DAL TRIBUTO	13
ART. 29 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	14
ART. 30 COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO E DECORRENZA	14
ART. 31 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE ASSOGGETTABILE AL TRIBUTO	14
ART. 32 CATEGORIE DI UTENZE	15
ART. 33 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	15
ART. 34 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	16
ART. 35 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	16
ART. 36 ESENZIONI	17
ART. 37 COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	17
ART. 38 MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO	17
CAPITOLO IV DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI	18
ART. 39 OGGETTO	18
ART. 40 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E SOGGETTI PASSIVI	18
ART. 41 BASE IMPONIBILE	18
ART. 42 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	19
ART. 43 SERVIZI INDIVISIBILI	19
ART. 44 DETRAZIONI	19

ART. 45 TERMINI DI DECORRENZA	19
CAPITOLO V DISPOSIZIONI FINALI	20
ART. 46 ABROGAZIONI E NORME DI RINVIO	20
ART. 47 ENTRATA IN VIGORE.....	20
ALLEGATO A) TARIFFE AI SENSI DEL D.P.R. 158/99 PER COMUNI CON POPOLAZIONE > A 5.000 ABITANTI	21
ALLEGATO B) SERVIZI INDIVISIBILI.....	22

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014).

L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Il tributo si articola in due componenti:

- la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- la componente servizi, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2 Determinazione delle tariffe e aliquote (IUC)

Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

- a) le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato;
- b) le aliquote dell'IMU e le modalità per poter usufruire di particolari riduzioni delle stesse.

La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente

- c) le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati, eventualmente differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 3 Dichiarazioni

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata **entro il 30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma .

Art. 4 Modalità di versamento

Il versamento dell'IMU deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi.

Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241., nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Art. 5 Scadenze di pagamento

Il versamento della TARI è eseguito in numero due rate semestrali scadenti rispettivamente il 16 maggio e il 16 novembre di ogni anno.

Il versamento della TASI è effettuato in numero due rate scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno.

Il versamento dell'IMU è effettuato in numero due rate scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno.

E' consentito il pagamento in unica soluzione, entro il 16 giugno di ogni anno, per ciascuna delle componenti l'imposta unica comunale (IUC).

Nel caso in cui si verificano delle condizioni che rendano oggettivamente impossibile predisporre la emissione delle bollette TARI in tempo utile per rispettare le scadenze di cui al comma 1 del presente articolo la Giunta Comunale, con provvedimento motivato, può posticipare tali scadenze.

Art. 6 Accertamento

In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al successivo articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 7 Importi minimi

Gli importi minimi fino a concorrenza dei quali non sono dovuti versamenti e non sono effettuati i rimborsi sono i seguenti:

- versamenti volontari e in autoliquidazione: **Euro 5,00**, tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo;
- emissione di provvedimenti di accertamento e/o rimborso **Euro 20,00**, tale importo deve intendersi riferito all'ammontare comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi e deve essere considerato come importo del singolo provvedimento.

Art. 8 Misura degli interessi

La misura annua degli interessi, ove previsti, dei provvedimenti di accertamento che di rimborso è stabilita in misura pari a quanto stabilito dal Regolamento limiti esenzione versamenti e rimborsi, interessi e compensazioni dei tributi di competenza comunale.

Art. 9 Rimborsi

Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro **180 giorni** dalla data di presentazione.

L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo alla misura degli interessi.

Art. 10 Contenzioso

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, e successive modificazioni.

Art. 11 Riscossione coattiva

Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante Ingiunzione Fiscale secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910, e successive modificazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro i termini di legge. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rimanda alle norme di cui al Regolamento Comunale in materia di riscossione volontaria e coattiva delle entrate comunali.

Art. 12 Strumenti deflattivi del contenzioso

Sono altresì applicabili, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D. Lgs. 19/6/1997 n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 13 Funzionario responsabile del tributo

Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

CAPITOLO II DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 14 Oggetto

Il presente capitolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Art. 15 Presupposto impositivo e soggetti passivi

Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

Art. 16 Abitazione principale e sue pertinenze

Ai fini dell'imposta municipale propria per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile, e devono essere debitamente dichiarate.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni stabilite annualmente dall'Amministrazione comunale.

La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi in parti uguali.

Art. 17 Equiparazione ad abitazione principale

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato.

- l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato.

L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare.

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere oggetto di dichiarazione ai fini IMU nei termini di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 18 Agevolazioni

I Comuni possono, con delibera del Consiglio Comunale da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare in aumento o diminuzione le aliquote di base stabilite all'art. 13 commi 6, 7, 8 e 9 del D. L. 23/2011.

Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e la detrazione d'imposta vengono altresì individuate le ulteriori eventuali agevolazioni.

Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra il contribuente deve trasmettere specifiche comunicazioni da far pervenire al comune di Rapallo entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di riferimento, indicando gli immobili oggetto di agevolazione.

Qualora il contribuente, avendone i requisiti, abbia calcolato e versato l'imposta dovuta entro il termine di cui al comma precedente, applicando le agevolazioni previste pur non provvedendo alla presentazione delle specifiche comunicazioni, potrà sanare la sua posizione entro la prima scadenza utile di pagamento successiva.

A tal fine, entro tale termine, contestualmente alla presentazione della comunicazione, il contribuente provvederà al pagamento della sanzione di Euro 50,00 per ogni immobile oggetto di agevolazione, come prevista dall'art. 14, comma 3, del Lgs. n. 504/1992.

Art. 19 Esenzioni

Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201.

Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992.

Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma in proporzione alla quota di possesso e devono essere oggetto di dichiarazione IMU.

Art. 20 Riduzioni

Ai sensi dell'art. 13, comma 3 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214) la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Fabbricati inagibili e inabitabili

L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e succ. i. e. m..

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognature, ecc.).

L'inagibilità o inabitabilità deve essere comprovata con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Lo stato di inagibilità o la sopravvenuta inagibilità deve essere oggetto di dichiarazione IMU.

La riduzione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità dichiarata dal proprietario. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni dei precedenti commi, o rigettando motivatamente la richiesta.

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognature ecc.).

Fabbricati di interesse storico-artistico.

La base imponibile è ridotta del 50%, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire della agevolazione di cui al presente articolo, dovranno essere oggetto di dichiarazione ai fini IMU nei termini di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 21 Aree fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione.

Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del comune, indipendentemente dall'approvazione degli strumenti attuativi del medesimo. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

La base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal loro valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, in relazione a quanto previsto all'art. 8 comma 4 del D. Lgs n. 23/2011.

Il valore dell'area deve essere dichiarato dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell'area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.

Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle unità collabenti, ai lastrici solari edificabili, alle aree suscettibili di utilizzazione edificatoria, alle aree derivanti dalla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5 comma 6, del D. Lgs. n. 504/92.

In caso di fabbricato in corso di costruzione o soggetto ad intervento di recupero con ampliamento, di cui all'art. 5 comma 6 del D. Lgs. 504/92, del quale sia stata comunicata una fine lavori parziale ovvero sia di fatto parzialmente utilizzato, le unità immobiliari ultimate sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente la base imponibile dell'area edificabile sulla quale è in corso l'intervento edilizio è ridotta proporzionalmente al rapporto esistente tra la volumetria utile delle unità immobiliari ultimate e la volumetria utile complessiva del lotto sul quale insiste il fabbricato. In caso di interventi di recupero su parte di fabbricato di cui all'art. 5 comma 6 del D. Lgs. 504/92, che non diano luogo ad ampliamento, le unità immobiliari non interessate dall'intervento continuano ad essere assoggettate all'imposta quali fabbricati; per le unità immobiliari in ristrutturazione la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata edificabile, sulla quale insiste l'intero fabbricato ridotta proporzionalmente al rapporto tra la volumetria utile delle unità immobiliari non soggette all'intervento e la volumetria utile complessiva dell'intero fabbricato.

Nell'ipotesi di effettiva utilizzazione di area pertinenziale di fabbricato esistente, si considera, quale area fabbricabile soggetta ad imposizione, la superficie necessaria a realizzare la volumetria, avendo riguardo alla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi.

L'area su cui insiste un cantiere abusivo sarà assoggettata ad imposta come area fabbricabile fermi restando gli aspetti inerenti la disciplina urbanistica.

Art. 22 Determinazione del valore delle aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

Per lo svolgimento dell'attività di accertamento per la determinazione dei valori delle aree edificabili l'Ufficio tributi si avvale principalmente dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 23 Fabbricati strumentali all'attività agricola

Ai fini dell'IMU, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall'art. 42bis L. 222/2007.

A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.

Art. 24 Versamenti effettuati da un contitolare

L'imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo; tuttavia il versamento dell'imposta municipale propria si può considerare regolarmente eseguito anche se effettuato da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore e purché l'ammontare pagato corrisponda al totale dell'imposta dovuta. In tal caso, il soggetto che ha eseguito il versamento complessivo dell'imposta, non ha diritto di chiedere il rimborso delle quote versate.

CAPITOLO III DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

Art. 25 Oggetto

La presente disciplina adottata nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, definisce la componente TARI (tassa rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti di cui all' art. 1 commi 639 a 705 legge n. 147 del 27/12/2013.

Art. 26 Presupposto impositivo e soggetti passivi

Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Il soggetto che gestisce i servizi comuni nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Art. 27 Locali e aree tassabili

Si considerano tassabili, agli effetti dell' applicazione del tributo e con la sola esclusione delle fattispecie di cui al successivo articolo 28:

- a) tutti i locali principali ed accessori comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso;
- b) le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove possano prodursi rifiuti urbani.

Art. 28 Esclusioni dal tributo

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Sono altresì esclusi dall'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche a titolo di esempio:

- impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;
- i fabbricati danneggiati, non agibili, non abitabili, in ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo di validità del provvedimento per lavori di durata superiore a 30 gg.

Sono altresì escluse dalla tariffa i locali e le aree occupate e/o condotte dal Comune per l'espletamento delle proprie attività istituzionali.

I motivi e le circostanze che giustificano l'assenza dei presupposti per l'applicazione del tributo vanno indicati nella denuncia iniziale, di variazione o di cessazione, con obbligo di allegare idonea documentazione.

Art. 29 Produzione di rifiuti speciali non assimilati

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta del 20% fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Art. 30 Commisurazione del tributo e decorrenza

Il tributo, ai sensi dell' art. 1 c. 650 della L. 147/2013 è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione al pagamento decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o la conduzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui è cessata tale occupazione.

Art. 31 Determinazione della superficie assoggettabile al tributo

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 l.147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile calcolata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.

In sede di accertamento l'ufficio, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

In prima applicazione sono fatte salve le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Art. 32 Categorie di utenze

La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri stabiliti dal DPR N. 158 / 99.

A) utenze domestiche

L'utenza domestica è costituita dall' unità abitativa e dalle sue pertinenze (box, posti auto coperti, cantine e solai) computate nel limite di massimo 3 unità, una per tipologia, qualora le stesse siano iscritte in catasto separatamente dalla parte abitativa previa comunicazione.

La comunicazione dell'unità abitativa e delle pertinenze da considerare a tal fine deve essere comunicata dal contribuente ed ha decorrenza dall'anno della comunicazione.

Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

Ai fini della determinazione del tributo la composizione del nucleo familiare è quella risultante nei registri anagrafici del Comune di Rapallo alla data di emissione della bollettazione massiva salvo diversa comunicazione da parte dei contribuenti.

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, pari a 2 unità.

Sono considerate utenze domestiche i locali accessori alle civili abitazioni quali box, cantine e solai a disposizione, purché non adibiti allo svolgimento di un'attività produttiva, in questi casi il numero degli occupanti è stabilito pari ad uno.

B) utenze non domestiche

I locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati (secondo le categorie definite dal DPR 158/99) in categorie omogenee sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nell'atto di autorizzazione o di inizio attività e sono evidenziate nell'allegato A) del presente regolamento.

Art. 33 Articolazione della tariffa

Ai sensi dell'art.1, co. 652, L.147 del 27/12/2013 il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 della L. 147/2013 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti rispettando i principi di cui al c.d. "metodo normalizzato" di cui al Dpr 158/1999.

Pertanto ai sensi dell'art.1, co. 652, L.147 del 27/12/2013 le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Art. 34 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio annuale.

Art. 35 Riduzioni e agevolazioni

1) La tariffa ordinaria viene ridotta della misura del 30 % nel caso di:

- a) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell'anno solare.

La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

2) Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste ad una distanza compresa tra 500 metri e 1000 metri, misurata dal più vicino punto di conferimento, all'accesso dell'utenza, e al 30% per le utenze poste ad una distanza superiore.

3) Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione sulla parte variabile della tariffa del 20%. La richiesta di riduzione della tariffa di cui ai commi precedenti deve essere presentata dall'interessato in sede di denuncia originaria, integrativa o di variazione ed ha effetto dall'anno di presentazione. Il contribuente è tenuto altresì a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

4) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica un abbattimento della parte variabile della tariffa pari al 10 % qualora venga praticato il compostaggio alle seguenti condizioni:

- che l'abitazione abbia quale pertinenza esclusiva, o a disposizione, un terreno, non incolto/orto/giardino non pavimentato di almeno mq. 30;
- che il compostaggio sia realizzato a mezzo di compostiera fornita dall'Ente sino ad esaurimento delle scorte, in alternativa presentando documentazione attestante l'esistenza di idoneo impianto di compostaggio o ancora presentando documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore;

- che sia realizzato nel rispetto della normativa in materia di condizioni igienico sanitarie previste per effettuare il compostaggio domestico, evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost risultante per i corretti fini agronomici;
- che il compostaggio avvenga in via continuativa.

La riduzione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

L'agevolazione indicata nel precedente comma verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 36 Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- a) gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione ed a uso diverso da quello del culto;
- b) i locali e le aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti;
- c) fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole di coltivatori diretti.

In sede di predisposizione del bilancio preventivo è individuato nella parte "spesa" un apposito stanziamento per le eventuali esenzioni riferite a soggetti in condizioni di indigenza secondo i parametri fissati dall'Amministrazione comunale. In ogni caso ai sensi del comma 660 l.147/2013 le autorizzazioni di spesa non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio.

Art. 37 Commisurazione del tributo per le occupazioni temporanee

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio il tributo è dovuto in base ad una tariffa giornaliera.

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, della categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50 per cento.

Art. 38 Mancato svolgimento protratto del servizio

Qualora si verifichi che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, o in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo e di danno alle persone e all'ambiente il tributo è dovuto nella misura massima del 20%.

CAPITOLO IV DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI

Art. 39 Oggetto

Il presente capo disciplina l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili di cui all'articolo 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Art. 40 Presupposto dell'imposta e soggetti passivi

Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili di cui al comma precedente.

Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10% e il 30%, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata.

La percentuale dovuta dall'occupante è fissata del Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Art. 41 Base imponibile

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli artt. 16 e 17 del presente regolamento per l'applicazione dell'IMU.

Art. 42 Determinazione delle aliquote

Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina annualmente le aliquote e le detrazioni entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Comune nell'adozione delle aliquote di cui al precedente comma tiene conto del fatto che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Art. 43 Servizi indivisibili

L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato B) del presente regolamento relativamente all'anno 2014; allegato che sarà aggiornato annualmente con delibera di approvazione delle aliquote.

Art. 44 Detrazioni

Con la delibera di cui all'art. 38 l'Amministrazione può riconoscere una detrazione a favore dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, così come definite dall'art. 13 comma 2 del D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione.

La detrazione per l'abitazione principale e pertinenze della stessa compete unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.

Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

Art. 45 Termini di decorrenza

Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

CAPITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 Abrogazioni e norme di rinvio

Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 323 del 22 febbraio 2012 modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 del 29 settembre 2012 e n. 18 del 27 maggio.

Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., è abrogato il regolamento TARES approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 27/05/2013. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa all'annualità pregressa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 47 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

ALLEGATO A) Tariffe ai sensi del D.P.R. 158/99 per comuni con popolazione > A 5.000 abitanti

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

